

Art. 15

Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico è costituito da nove componenti.

Fanno parte del Consiglio Accademico:

- a) il Direttore che lo presiede;
- b) sei componenti dell'Accademia, in possesso di requisiti di comprovata professionalità e con una effettiva anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno sei anni, eletti tra i docenti dal Collegio dei Professori;
- c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

Il Consiglio Accademico:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il Regolamento didattico ed il Regolamento degli studenti, sentito la Consulta degli Studenti;
- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti e degli assistenti previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
- f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Accademico designa un docente dell'Accademia quale membro del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio Accademico, acquisito il parere del Collegio dei Professori, delibera in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 , 5 e 6 del presente Statuto, e in ordine alla possibilità, per i docenti e gli assistenti in servizio, di favorire relazioni e collaborazioni con altre istituzioni nazionali ed internazionali.